

CONSORZIO ACQUEDOTTO

STATUTO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Natura e scopo

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267, (per l'innanzi definita riassuntivamente "Legge") fra i Comuni di Palmi, Melicuccà e Seminara (per la frazione di S. Anna), è costituito - a seguito di specifica convenzione - un Consorzio per:

a) la provvista e la gestione del ciclo di produzione e recapito alle singole reti comunali distributive dell'acqua per usi multipli;

b) il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dal prelievo ai serbatoi, prima della distribuzione, nel territorio dei Comuni consorziati;

c) la gestione, in forma compatibile con le esigenze sopraspecificate, dei fondi e dei terreni, costituenti i campi acquiferi del Consorzio.

d) la manutenzione della rete idrica dei Comuni Consorziati ivi comprese tutte le riparazioni, anche le operazioni di ripristino della sede viaria che rimangono a carico del Consorzio.

ART.2

Finalità

1. Lo scopo del Consorzio è la gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1.

ART.3

Sede e Denominazione

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di:
CONSORZIO INTERCOMUNALE PALMI - MELICUCCA' e S. ANNA DI SEMINARA
e può essere indicato con la sigla
C.I. "VINA"
2. Il Consorzio ha sede legale in Palmi.

ART.4

Durata

1. Il Consorzio durerà sino al 31 dicembre 2043; potrà cessare anticipatamente a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei due terzi delle quote di partecipazione, su proposta dell'Assemblea consorziale.
2. Alla scadenza del termine convenzionalmente stabilito, la durata del Consorzio potrà essere prorogata per altri trent'anni e così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza non sia intervenuta esplicita rinuncia di uno o più Comuni titolari di quote di partecipazione pari ad almeno due terzi.

ART.5

Ammissione

1. Del Consorzio possono far parte anche altri Comuni, se vi sono ammessi secondo le regole convenzionali.

ART.6

Dotazione e Patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, il Consorzio dispone del capitale di dotazione del precedente Consorzio, costituito da beni, impianti e reti di adduzione e distribuzione di acqua.

ART.7

Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito con i criteri stabiliti dalla convenzione.

ART.8

Recesso

1. Ciascuno dei Comuni consorziati può recedere, con le modalità e le conseguenze stabilite dalla convenzione.
2. Tutti gli atti relativi al recesso sono di competenza dell'Assemblea.

ART.9

Posizione del Consorzio rispetto ai Comuni.

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi dei Comuni consorziati; all'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella dei Comuni consorziati, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.
2. Il Consorzio può consultare, attraverso idonee forme, i Comuni consorziati quando lo richieda l'importanza delle questioni da affrontare.

ART.10

Quote di partecipazione consortile

1. Le quote di partecipazione sono stabilite dalla convenzione.
2. Dette quote potranno essere modificate sia a seguito di ingresso o di recesso di singoli Comuni, sia su motivata richiesta di ciascuno dei Comuni consorziati, secondo i criteri convenzionali.

TITOLO II - ORGANI CONSORTILI

ART. 11

Organi

1. Sono organi del Consorzio
 - a) l'Assemblea consorziale ed il suo Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore.

ART. 12

Composizione

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del Comune **salvo le eccezioni di legge (vedasi comuni commissariati)**.
4. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.
5. Il rappresentante dell'Ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

Comune di Palmi	40/49
Comune di Melicuccà	7/49
Comune di Seminara	2/49

ART.13

Funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino 49/49.

7. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno 42/49 delle quote rappresentative.

8. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal C.A., iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione il C.A. informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

ART.14

Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea:

a) la nomina del Presidente del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

b) la pronunzia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti del presente Statuto;

c)l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;

d) l'adozione, in via d'urgenza, di deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

e)la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- f) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - h) l'approvazione degli atti a contenuto "nominativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le piante organiche e le relative variazioni;
 - j) la nomina del Direttore del Consorzio. Fino a quando tale nomina non sarà effettuata, le funzioni saranno esercitate dal Segretario Generale del Comune di Palmi. L'indennità sarà stabilita dall'Assemblea;
 - k) l'approvazione delle convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
 - l) la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente e parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni o servizi e/o servizi sociali;
 - m) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - n) l'espressione dei pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
 - o) la nomina dei revisori dei conti;
 - p) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle aziende speciali;
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge, atti fondamentali.

ART.15

Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione.
5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 16

Presidente del Consiglio

- 1) Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente della Assemblea più anziano d'età.

ART. 17

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;

- c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- d) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non provveda, con le modalità del successivo art. 19 punto 3 del presente statuto;

ART.18

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività gestionale e di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
 - 2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici coperti.
 - 3. Il consiglio di amministrazione è eletto per un solo triennio, eventualmente rinnovabile per una sola volta per un biennio, si compone di n. 5 (cinque) consiglieri, compreso il Presidente, uno dei cinque membri deve appartenere alla rappresentanza di Melicuccà ed uno a Seminara.
 - 4. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
- *(Comma tre modificato con delibera C.C. n.55/2012 Palmi, n.05/2012 Melicuccà, n. 05/2012 Seminara).

ART. 19

Elezione - Decadenza

- 1. L'elezione del consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di consigliere. Tenuto conto del comma 3° dell'art. 18.
- 2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale

documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla **costituzione del consorzio o alla scadenza del mandato triennale**, il Presidente del Consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.

4. In caso non si pervenga a decisione, il difensore civico adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

5. Non può rivestire la carica di Consigliere o Componente del Consiglio chi versa in condizioni di incompatibilità per lite pendente o per altro rispetto alla carica di Consigliere Comunale di qualunque dei Comuni facenti parte del Consorzio.

ART. 20

Competenze

1. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva ad adottare atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

- a) Piano programma;
- b) Bilancio pluriennale di previsione;
- c) Bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) Conto Consuntivo;
- e) Le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- f) Regolamenti interni per la gestione dei servizi.

2. Al Consiglio d'Amministrazione altresì, compete:

- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) Autorizza la sottoscrizione degli accordi aziendali con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
- c) Presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi;
- d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

ART.21

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente del Consorzio.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale delle aziende speciali, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

ART.22

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo raccordo fra l'Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.
2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'Amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

- b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
- d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio e dei singoli consiglieri;
- e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
- g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;

ART.23

Consigliere Anziano

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato.

ART.24

Prerogative e responsabilità degli Amministratori

1. Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi, si applicano, le norme previste dalla legge.

2) *(Abrogato).(Ai componenti del C.d.A. è riconosciuta una indennità massima pari al 50% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei Comuni facenti parte del Consorzio, riferita all'ultimo censimento(L.244 del 24.12.2007 art. 2 comma 25 lettera c)).

3. Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.

4)Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

5. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

*(Comma due abrogato con delibera C.C. n.55/2012 Palmi, n.05/2012 Melicuccà, n. 05/2012 Seminara).

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI

STRUTTURE ED UFFICI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e degli appositi regolamenti, dal Direttore. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Direttore è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità

ART. 25

PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L., recepiti dal Consorzio e vigenti per il personale degli Enti Locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

ART. 26

IL DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
3. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) Funge da Segretario alle sedute dell'Assemblea e del C.d.A;
 - b) Esegue delibere degli organi collegiali;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - d) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
 - e)partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) dirige il personale del Consorzio;
 - g) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
 - h) con le modalità del regolamento di disciplina irroga i provvedimenti disciplinari al personale del Consorzio;**
 - i) può stipulare i contratti;
 - j) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - K) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
 - l) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del C.d.A..

ART.27

INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonchè ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o direttori del Consorzio i consiglieri degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplina per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART.28

CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.

ART.29

PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti Locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART.30

CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.

ART.31

TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.

2. Gli Enti Consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

ART. 32

PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.

2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

ART. 33

BILANCIO ECONOMICO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del

Collegio dei Revisori ed è approvato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre o altro termine previsto dalla legge.

3. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli Enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli Enti Locali per ragioni di carattere sociale.

ART. 34

CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.

2. Il conto viene adottato dal Consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

3. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

4. Entro il 30 maggio la relazione dei Revisori e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea consorziale per l'approvazione entro il 30 giugno.

5. Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli Enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea Consortile.

ART. 35

CONTRATTI E APPALTI

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

ART.36

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
2. Il servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto Bancario previo esperimento di gara a cura del responsabile del servizio.

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

ART.37

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica nei modi e termini previsti dalla legge.

ART. 38

REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di **sfiducia motivata** approvata dall'Assemblea Consortile, con la modalità prevista dall'art. 53 della legge.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

ART.39

DECADENZA

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

ART.40

RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Direttore, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
2. Il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART.41

INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione, nonché i consiglieri comunali e provinciali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

ART.42

REVISORI DEI CONTI

1. L'organo di revisione contabile si compone di n. 1(uno) componente.
2. Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla legge. Il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento. La sua attività è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.

3. Il regolamento potrà prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di scadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare i dirigenti, nonché, i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

5. Il Revisore, se invitato, assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

*(Comma uno introdotto con delibera C.C. n.55/2012 Palmi, n.05/2102 Melicuccà, n. 05/2012 Seminara).

ART.43

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-risultati.

2. I bilanci di esercizio del Consorzio sono sottoposti a revisione e certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 nonies della legge 26 febbraio 1982, n.51.

ART.44

TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicazione.

3. Il Consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

ART. 45

ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni", nella sede del Consorzio e contestualmente nell'analogo "Albo Pretorio" del Comune sede del Consorzio.
2. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

ART. 46

ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

ART. 47

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'Ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso la azione, delle proprie determinazioni.

ART. 48

PARTECIPAZIONE UTENTI

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

3. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e

studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.

I risultati sono comunicati agli Enti associati.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio : dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 50

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge, se compatibili.

ART. 51

SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al Consorzio Acquedotto "VINA" a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc....) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti.

3. Finchè non sarà coperto il posto di Direttore di cui all'art. 26, secondo le norme di cui all'art. 25 del D.L. n. 546/93, e successivamente in caso di assenza od impedimento dello stesso, le funzioni saranno esercitate dal Segretario del Comune di Palmi deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Segretario Generale, al quale siano state conferite le funzioni di Direttore del Consorzio Acquedotto "Vina", la reggenza potrà essere affidata ad un dirigente o responsabile del servizio del Consorzio o ad uno dei Segretari Comunali di uno dei Comuni facenti parte del Consorzio.

ART. 52

Il posto di Segretario previsto nella vecchia pianta organica del Consorzio viene trasformato in quello di Direttore conservando il trattamento economico dell'8^a q.f.(ora Cat. D3)